

Granchi Srl

MODELLO 231 – Parte Speciale **Modello di organizzazione e controllo** **ex D. Lgs. 231/2001**

Aggiornato con Consiglio di Amministrazione GRANCHI S.R.L. in data 29/03/2022

Sommario

Sommario

FUNZIONI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE.....	3
Reati in tema di erogazioni pubbliche.....	4
Truffa aggravata ai danni dello Stato	5
Frode informatica	9
Corruzione e concussione	10
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	22
Reati Societari.....	24
Reati con finalità di terrorismo	35
Reati contro la personalità individuale	38
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.....	42
Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali, legge 146 del 2006.....	43
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	47
Reati Ambientali	49
I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).....	56
Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	60
Reati informatici	62
Delitti contro l'industria e il commercio.....	65
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	67
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	68
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.....	69
Incitazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia	75
Contrabbando	76
Reati tributari	77

FUNZIONI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di Granchi Srl, delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di 'regole' che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di Granchi Srl, anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza 'sopravvenuta' (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza in relazione all'attività concretamente svolta da Granchi Srl, e le misure di tutela prescritte. Per un esame più dettagliata dell'impatto dei singoli reati per Granchi Srl si rimanda all'analisi dei rischi (generale, ambientale e sicurezza sul lavoro).

Per ogni singolo reato poi è stato considerato il sistema di controllo interno ovvero le misure atte a prevenire quell determinato reato e quindi rimandando agli elementi del controllo interno citando quei presidi che fanno parte a tutti gli effetti del presente modello organizzativo.

Giovi ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio di Granchi Srl, in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni esplicative

Le fattispecie in disamina sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento “genetico” in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello “esecutivo” della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

Rilevanza per il Modello di Granchi Srl

La categoria di reati in esame deve ritenersi rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, avendo la Società già ottenuto detti finanziamenti in passato, ed è previsto di richiederli anche in futuro come emerso dall'originaria analisi dei rischi da aggiornarsi periodicamente.

L'azienda inoltre usufruisce dei fondi interprofessionali previsti dalla normative per accedere a corsi formative utili all'addestramento del personale in forza in Granchi Srl.

Qualora si acceda all'agevolazione relativa alla assunzione di donne e giovani, non legata all'incremento della base occupazionale, Granchi Srl si impegna a verificare i requisiti di legge per accedervi ed a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

E' fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere ai finanziamenti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p., farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di integrare il Modello tenendo conto dell'ulteriore profilo di rischio di commissione di reati rilevanti che si verrebbe a determinare.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Allo stato attuale, infatti, considerata l'importanza dell'attività di ricerca e richiesta di finanziamenti e considerata inoltre la gravità della sanzione prevista dalla normativa ex. D.lgs. 231/2001, Granchi Srl ha deciso di adottare un'apposita procedura scritta presente nel manuale delle procedure e protocolli 231 "Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici".

Le misure in essere volte alla prevenzione del reato sono poi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Formazione del personale;
- Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
- Processo gestione pagamenti;
- Processo Finanziario,
- processo Amministrativo.

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640 c.p. (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (... omissis);

Considerazioni esplicative

Il reato sanziona le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale.

La fattispecie è ad esempio configurabile quando, nella partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sulle qualità del prodotto offerto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri, al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Non rientra, invece, nella previsione normativa l'ipotesi in cui il comportamento fraudolento venga posto in essere nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, sanzionata dall'art. 356 c.p., alla quale il Decreto 231 non riconnette l'irrogazione di sanzioni alla persona giuridica.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Si considera il reato in esame rilevante per Granchi Srl, in quanto la stessa, partecipa ad alcuni processi propri di alcuni Enti pubblici, richiede provvedimenti, autorizzazioni, certificati o altri atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione e, pertanto, potenzialmente, l'azienda potrebbe commettere questi reati.

Il rischio di commissione del reato di truffa ai danni di ente pubblico viene pertanto individuato:

- Nella partecipazione a procedure di gara indette da Amministrazioni Pubbliche per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari;
- Rilascio di provvedimenti, autorizzazioni, certificati o altri atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione,
- Nella negoziazione diretta con le Amministrazioni Pubbliche per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari;
- Nella procedura della documentazione di gara;
- Accesso a contributi occupazionali;
- Accesso ai finanziamenti pubblici.

Misure atte a prevenire la commissione del reato:

Le misure in essere volte alla prevenzione del reato sono:

- Codice Etico;
- formazione del personale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui al paragrafo 5 della Parte Generale;
- Protocollo commerciale;
- Protocollo per la gestione delle risorse umane;
- Protocollo investimenti e spese realizzate con fondi pubblici;
- Protocollo per l'ottenimento di licenze e concessioni;
- I seguenti principi, obblighi e divieti:

Nei rapporti con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore è fatto divieto di:

- alterare, falsare e omettere le informazioni previste negli obblighi di comunicazione derivanti dal contratto di servizio (es. indicatori gestionali, standard organizzativi e standard tecnici, volumi, ecc.);

- omettere di presentare le documentazioni richieste o presentare informazioni non veritiere;

- adottare comportamenti diversi da quanto previsto dalle regole contabili che disciplinano le modalità di rilevazione, valutazione e rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nei bilanci di Granchi Srl;

- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando tale situazione possa creare conflitti d'interesse;

- tenere comportamenti non conformi a quanto previsto dal codice di comportamento, dal presente modello, dal manuale della qualità e dalle relative procedure.

Per garantire la corretta gestione dei rapporti con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore si prevede:

- che siano autorizzati ad operare con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore soltanto i soggetti espressamente delegati o investiti tramite procura;

- la separazione dei compiti fra i soggetti che intervengono nelle fasi chiave della determinazione dei valori relativi ai parametri per il calcolo della tariffa di riferimento, con particolare riguardo alla fase di rilevazione e a quella di controllo a consuntivo;

- che alle riunioni ed incontri che coinvolgono la Società ed i comuni redatta una scheda di evidenza sintetica che richiama gli aspetti essenziali della riunione od incontro tenutosi. La scheda è sottoscritta dal soggetto che ha partecipato all'incontro e deve essere consegnata all'OdV entro la fine del trimestre in corso di svolgimento.

- La trasmissione all'OdV di una copia degli atti, convenzioni, circolari ed istruzioni riguardanti i rapporti con i Comuni e la Provincia, ivi compresi anche eventuali aggiornamenti, entro la fine del trimestre dal giorno della stipula.

Flussi informativi:

Il Resp. di funzione che gestisce il rapporto con la Pubblica Amministrazione deve informare l'OdV, attraverso specifici flussi informativi:

- la descrizione del contatto con la PA;
- la Pubblica Amministrazione competente in merito alla procedura oggetto dell'operazione;
- l'indicazione dei Responsabili coinvolti, con specificazione della posizione ricoperta nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione di eventuali soggetti di cui il Responsabile si è avvalso e a cui vengono sub-delegate alcune funzioni, con specificazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

- l'indicazione dei soggetti autorizzati ad operare con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore espressamente delegati o investiti tramite procura;
- l'indicazione degli esponenti della Pubblica Amministrazione incontrati, il luogo, l'orario ed il motivo dell'incontro;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione.

Frode informatica

Art. 640-ter c. p. (Frode informatica):

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni esplicative

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato in esame, lo stesso potrebbe risultare rilevante per il Modello di Granchi Srl, riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della PA.

Le attività a rischio commissione del reato in esame sono le seguenti:

- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda;
- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'azienda;
- partecipazione a gare di appalto on- line su richiesta del cliente PA.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

L'accesso alla rete informatica, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione alla PA di dati, avviene tramite l'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica,

composta da una parte pubblica (così detta user ID) e da una parte privata (così detta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate.

Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- accedere a un sistema informatico/telematico della PA, senza autorizzazione della Società.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- formazione del personale;
- Struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) come descritta nella Parte Generale e nel mansionario.

Corruzione e concussione

Attualmente il testo dell'art. 25, d.lgs. 231/2001 è il seguente:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo*

5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

Art. 317 c. p. (Concussione):

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a

cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c. p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p. (Pene per il corruttore):

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c. p. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c. p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto di essi funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

3.4.1 Considerazioni esplicative in tema di corruzione e concussione anche alla luce delle modifiche operate dalla L. 190/2012

Elemento caratterizzante delle fattispecie di tale reato in tema di corruzione è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. Corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato c.d. a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme

della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

La legge n. 190 del 2012 si muove nella direzione di un complessivo rafforzamento dei presidi penali, sia sul terreno delle fattispecie criminose, sia sul fronte della confisca e delle pene accessorie. Le linee di fondo sono state quelle di procedere ad una armonica revisione del delitto di concussione e del sistema dei delitti di corruzione.

Nella medesima logica si colloca la introduzione della fattispecie di corruzione privata, nella prospettiva, anche in questo caso, di una estensione dell'ambito della tutela penale, avendo riguardo anche alla responsabilità degli enti che verrà trattata nella sezione relativa ai reati societari.

Con riferimento all'induzione indebita a dare o promettere utilità, l'introduzione nel D.Lgs. n. 231/01 dell'art. 319-quater c.p., in verità, non apporta una clamorosa innovazione sotto il profilo della responsabilità per gli enti in quanto la condotta contemplata nell'articolo di nuova introduzione era già inclusa nel previgente art. 317 c.p. sotto forma di concussione "per induzione", e dunque costituiva già reato - presupposto.

Sotto questo profilo, la novella legislativa si è limitata a scindere la condotta di "induzione" da quella di "costrizione", mantenendo quest'ultima nel campo applicativo dell'art. 317 c.p. e dedicando invece al "metodo induttivo" un autonomo collocamento nell'articolo 319-quater c.p., anche al fine di sanzionarlo con una pena inferiore (reclusione da 3 a 8 anni) rispetto alla concussione (reclusione da 4 a 12 anni).

Sempre sull'art. 319-quater c.p. si fa infine notare che la riforma ha indotto una pena anche per la persona "indotta", ossia il soggetto privato persuaso dal pubblico ufficiale che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni).

Ai fini del presente modello, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente modello, nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico - economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati. Si rimanda all'appendice alla presente Parte Speciale per una puntuale individuazione della nozione di Pubblica Amministrazione.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Si ritiene il reato in questione rilevante per il Modello. Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica

Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ancora ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare a titolo non esaustivo:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico;
- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione di contratti (comunque denominati) stipulati con soggetti pubblici;
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa;

Attività di supporto.

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L’esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell’utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che - ferma restando l’eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all’attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall’attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l’effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell’Azienda, possano essere destinati all’uso personale del funzionario stesso), inoltre, anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi.

- Codice Etico;
- principi di comportamento alla Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- formazione del personale;
- Processo commerciale;
- Processo per la gestione delle risorse umane;

- Processo investimenti e spese realizzate con fondi pubblici;
- Processo per l'ottenimento di licenze e concessioni;
- Processo di gestione dei pagamenti;
- Processo approvvigionamento.

I soggetti destinatari del modello devono operare in modo conforme alla legge e all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse dell'intermediario o a suo vantaggio, sono tassativamente vietati.

Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere dagli stessi soggetti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'ente.

Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi si applicano anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione ed hanno rilevanza anche nel caso di illecite pressioni.

Qualora i soggetti di cui sopra ricevono richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'OdV ed eventualmente le autorità competenti.

I soggetti destinatari del Modello non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc. abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo.

Le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari e i soggetti sopraindicati e sempre che non violino le disposizioni di legge.

La Società stabilisce una procedura che fissa i valori massimi di regali e benefici elargibili e le modalità di gestione di eventuali regali ricevuti che comunque non devono eccedere una soglia di modico valore. Per gli omaggi di importo superiore ai valori massimi fissati dalla Società le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale devono richiedere e ottenere l'autorizzazione dei propri superiori; mentre, i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intero ente o di una sua unità organizzativa autonoma, nonché soggetti che di fatto gestiscono o controllano l'ente devono informare per iscritto il responsabile della funzione di controllo interno.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza hanno un rilievo potenziale per il Modello, in quanto è da considerare il rischio potenziale che le elargizioni siano direttamente o indirettamente rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la

Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare a Granchi Srl un vantaggio ingiusto.

Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale.

Le spese di rappresentanza devono essere sostenute direttamente dal dipendente e intestate alla società, ferme restando le normative fiscali relative ai giustificativi di spesa.

L'ottenimento del rimborso è subordinato alla presentazione, nella nota spese, di adeguati supporti documentali degli esborsi sostenuti approvati dal responsabile aziendale di pertinenza.

È fatto obbligo al dipendente di specificare il caso in cui le spese siano sostenute a favore di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Le note spese, unitamente ai giustificativi, sono archiviate e mantenute presso l'ufficio amministrativo.

Il rimborso delle spese avviene successivamente alla verifica, da parte dell'ufficio amministrativo, della corrispondenza della nota spese con i giustificativi cartacei presentati. L'importo sostenuto dal dipendente viene liquidato direttamente nella relativa busta paga, in casi eccezionali è possibile liquidare rimborso in contanti tramite cassa.

E' vietato distribuire omaggi verso funzionari della P.A., pubblici ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore e, comunque, tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel modo adeguato.

Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

E' altresì fatto **divieto** di:

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della PA ed assicurare un qualsiasi vantaggio per Granchi Srl;
- esaminare o proporre a dipendenti della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori o favori di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione.

E' altresì vietato ai lavoratori di Granchi Srl, ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Ad integrazione di quanto sopra statuito sono inoltre previste le seguenti procedure e regole:

- Gli omaggi devono essere documentati in apposito registro, che deve essere conservato per almeno 5 anni.
- Le proposte di omaggio devono essere redatte sempre per iscritto e devono essere autorizzate congiuntamente dal Direttore Tecnico e dall'Amministratore Delegato. La proposta di omaggio dovrà contenere l'indicazione del valore dell'omaggio, la natura del bene o servizio ed il beneficiario. Tali informazioni dovranno poi essere annotate nel registro di cui sopra.
- Il valore degli omaggi e delle spese di rappresentanza nei confronti di un dipendente della Pubblica amministrazione o di un incaricato di Pubblico servizio non può essere superiore ad euro 200 annui e il valore complessivo degli omaggi nei confronti di persone operanti per il medesimo ente non può eccedere 500 euro annui.
- E' vietata qualsiasi forma di regalo a dipendenti della PA o a loro familiari che possa influenzarne la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- Deve essere data comunicazione all'OdV degli omaggi elargiti ai dipendenti della PA. La comunicazione avviene mediante l'invio del modulo di autorizzazione entro la fine del trimestre dalla data di acquisto/prestazione dell'omaggio.
- L'OdV ha possibilità di accesso, in ogni momento, alla documentazione comprovante gli omaggi e le spese di rappresentanza.
- I consiglieri, il presidente, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti di Granchi Srl che ricevono da terzi omaggi o benefici per importo superiore a 200,00 euro sono tenuti a dare immediata comunicazione all'OdV, il quale esprime il suo parere in merito alla questione.

Rapporti con Parti Terze

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e non sono sottoposte ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- le categorie di Parti Terze che possano essere considerate “sottoposte alla vigilanza” della Società;
- se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell’interesse della Società;
- quali reati, in considerazione dell’attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All’esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra Granchi Srl e le Parti Terze nei seguenti modi.

DISTRIBUTORI

I distributori dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l’obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico e all’estratto del Modello di Granchi Srl che sono pubblicati sul sito aziendale e di cui il Distributore si impegna a prendere visione;
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

CONSULENTI

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nel processo di selezione del consulente dovrà essere effettuata verifica circa l’assenza di implicazione in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

CONTRATTO DI CONSULENZA

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l’obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico di Granchi Srl (che deve essere consegnato) e del modello organizzativo che sono pubblicati sul sito internet e di cui il Distributore si impegna a prendere visione;
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

FORNITORI

Infine, si è ritenuto che i fornitori non solo non siano sottoposti alla vigilanza della Società, ma neppure sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere un reato nell’interesse o a vantaggio di Granchi Srl.

Pertanto, i contratti di fornitura e somministrazione di volta in volta stipulati non subiranno integrazioni in dipendenza dell'adozione del Modello, salvo la consegna del Codice Etico per quelli maggiormente significativi e con cui la Società ha un rapporto non occasionale.

Nel processo di selezione del fornitore dovrà essere effettuata verifica circa l'assenza di implicazione in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

La predisposizione, l'aggiornamento e l'inserimento delle clausole sopra indicate nei relativi contratti di volta in volta stipulati o rinnovati con Parti Terze avvengono a cura dell'Amministrazione, con l'ausilio dell'OV.

La **gestione della tesoreria** deve ispirarsi ai seguenti principi:

- Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo: o richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione; o effettuazione del pagamento; o controllo/riconciliazioni a consuntivo.
- Esistenza di idonea documentazione che comprova i flussi monetari e finanziari in entrata ed in uscita;
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi dei processi che originano entrate ed uscite di risorse monetarie
- Limitazione all'utilizzo di contante per la gestione degli incassi da clienti e dei pagamenti a fornitori e dipendenti ed utilizzo di strumenti in grado di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari
- Nel caso di utilizzo di denaro contante, l'operazione di pagamento in contanti deve essere firmata, su specifico documento predefinito, dal ricevente e dal soggetto che ha eseguito l'operazione
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito.

La **gestione degli acquisti** deve eseguirsi nel rispetto dei seguenti principi:

- Presa in considerazione di più preventivi, in caso di acquisti effettuati direttamente dalla Società.
- Utilizzo di fornitori selezionati e qualificati.
- Esistenza di apposite Clausole 231/01 per la risoluzione del contratto di fornitura in caso di violazione del D.Lgs. 231/01 e/o del Codice Etico.
- Autorizzazione degli acquisti sulla base del sistema di deleghe e procure.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti soltanto dalla persone designate in base a procure, deleghe, job description o altro mezzo che consente di individuare formalmente il soggetto. La società può procedere, alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio

2. gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad Granchi Srl
3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partners devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad Granchi Srl
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità
7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Non viene riportato il testo degli articoli del codice penale relativi a tale categoria di reati presupposto considerati non applicabili, tra quelli elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Anche il nuovo reato presupposto introdotto dal DL 93/2013 (Art. 55 c. 9 D. Lgs. 231/2007 – indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento) non appare neppure astrattamente applicabile.

Si riporta invece il testo degli articoli relativi ai reati potenzialmente applicabili.

Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o

modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Rilevanza per il Modello di Granchi Srl

Le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto non appaiono in linea di principio correlate all'attività di impresa esercitata da Granchi Srl.

Tuttavia i reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (senza tenere conto peraltro della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- formazione del personale;
- Procedura di approvvigionamento

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari del presente Protocollo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come reato di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- 2) manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- 3) introdurre nello Stato e dall'utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- 4) acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati;
- 5) mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;

6) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

Reati Societari

Attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare per ciascuno di essi il testo normativo, con brevi considerazioni in merito alla rilevanza o meno ai fini del presente Modello. Il testo normativo non è riportato per brevità per i reati considerati non applicabili.

Le attività aziendali a rischio di commissione dei reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

Descrizione delle fattispecie e considerazioni sulla rilevanza

Art. 2621. - (False comunicazioni sociali):

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori):

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
[III] *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Le due fattispecie di reato si differenziano unicamente per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

oggetto materiale della condotta sono unicamente le comunicazioni "previste dalla legge" o, nel caso delle omissioni, "imposte dalla legge".

Merita inoltre evidenziare che ai fini dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono rilevanti esclusivamente le comunicazioni "dirette ai soci o al pubblico", e che tali comunicazioni devono vertere "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo".

La norma esclude la rilevanza di falsità o omissioni che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ed in ogni caso di quelle che non comportino le soglie quantitative indicate (5% del risultato economico di esercizio, o 1% del patrimonio netto).

Relativamente alle presenti fattispecie di reato si rileva che nel caso in questione la compagine sociale è costituita da un unico socio ed i controlli incrociati contabili societari del gruppo garantiscono trasparenza ed attendibilità.

Il grado di rilevanza delle due fattispecie di reato è pertanto, ritenuto contenuto.

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

La fattispecie è confluita nell'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. Il richiamo all'art. 2623 c.c. nel Decreto non è stato tuttavia sostituito con l'art 173-bis TUF e pertanto la fattispecie non dovrebbe essere applicabile.-

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

La fattispecie è confluita nell'art. 174-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. Il richiamo all'art. 2623 c.c. nel Decreto non è stato tuttavia sostituito con l'art 174-bis TUF e pertanto la fattispecie non dovrebbe essere applicabile

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma la medesima condotta, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità ex Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa).

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo e i sistemi di controllo.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

I reati in esame (artt. 2629 e 2632 c.c.) possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione) che la Società non ha mai effettuato e non è prevedibile effettuati nell'immediato futuro.

Si ritiene, pertanto, di escludere al momento la rilevanza della fattispecie per il presente Modello.

E' fatto obbligo agli amministratori, qualora intendano procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne previamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare il rischio di commissione del reato e, in caso di esito positivo, provvedere ad implementare il Modello.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione dei conflitti di interesse)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale delitto è un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotati o i cui titoli siano diffusi a norma del D.Lgs. 58/1998 ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ex T.U.F. e T.U.B., nei termini precisati dalle normative di settore richiamate, Il reato in esame presuppone che la società abbia proceduto alla so llec ita zio n e a ll' in ve st im en to ovvero a ll'am m issio n e a ll'a q u o t a zio n e nei mercati regolamentati.

Non rientrando tali operazioni nella normale operatività della Società, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattasi di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione della Società.

Viene quindi fatto obbligo agli amministratori, prima dell'assemblea convocata per deliberare la messa in liquidazione, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per le valutazioni di competenza.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La vera portata innovativa nel quadro della responsabilità amministrativa per gli enti ad opera della L. 190/2012 si ha con il rinvio al comma 3 dell'art. 2635 c.c., e dunque alla c.d. corruzione dal lato attivo, ossia quella commessa dall'agente-corruttore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

È bene precisare infatti che la corruzione, per sua natura, si compone di due condotte convergenti. Da un lato c'è il corruttore, che per l'appunto effettua una dazione (condotta attiva), mentre dall'altro vi è il corrotto, che riceve l'indebito (condotta passiva). Pertanto, facendo esclusivo richiamo al comma 3 dell'articolo, il Legislatore ha voluto circoscrivere l'applicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 231/01, qualificando come reato-presupposto la sola condotta del corruttore.

Al contrario, non c'è responsabilità per la società a cui appartiene il soggetto corrotto (corruzione dal lato passivo), e ciò risulta sistematicamente coerente. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'ente non trae alcun vantaggio dalla condotta del corrotto, il quale violando i propri doveri d'ufficio o di fedeltà cagiona piuttosto un nocimento alla società.

Gli elementi che più caratterizzano in nuovo reato sono: la platea dei soggetti attivi, che include anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; l'autonoma rilevanza del

comportamento del soggetto che effettua la dazione. Altro aspetto da sottolineare è che ad assumere rilevanza penale non è solo la violazione degli “obblighi inerenti al proprio ufficio”, bensì anche la sola violazione degli obblighi di fedeltà. Ed è proprio questo inciso a rendere evidente l'intento del Legislatore di reprimere ogni forma di mala gestio.

A seguito della fattispecie sopra descritta, l'ente dovrà sensibilizzare la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento a:

- poteri autorizzativi;
- definizione del prezzo di offerta;
- definizione dei tempi di pagamento;
- definizione della scontistica.

Non dovrà inoltre essere trascurata la tracciabilità del processo di vendita, con congiunto obbligo di comunicare all'OdV le operazioni superiori a un determinato importo e inferiori a un minimo di incasso oltre che le vendite concluse con lo stesso cliente in un ristretto arco temporale e per una sommatoria rilevante.

Specularmente, dovrà essere scandagliata anche la gestione del processo di acquisto di beni e servizi attraverso la definizione:

- dei poteri di contrattazione;
- del budget massimo di spesa o eventuali tetti di acquisto;
- dei tempi, luoghi e modi dei pagamenti.

Altri ambiti potenzialmente rilevanti sono:

- eventuali contributi di beneficenza e/o donazioni;
- attività di sponsorizzazione;
- selezione personale e assunzioni;
- procedure contabili.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Per comodità espositiva, si è preferito analizzare il reato di aggioaggio alla Sezione abuso di Mercato.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Granchi Srl non è sottoposta all'autorità pubblica di vigilanza richiamata dal presente articolo. Può, pertanto, escludersi in via assoluta il rischio di commissione del reato.

Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Granchi Srl, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale;
- ripartizione degli utili;
- processi rilevanti alla corruzione tra privati menzionati nella sezione sopra riportata
- la predisposizione di prospetti informativi
- le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili
- l'influenza sull'Assemblea

Inoltre in via eventuale:

- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.
- attività di investimento.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati societari in aggiunta ai controlli e verifiche svolti in esecuzione degli adempimenti di cui alle Accounting Policies adottate dal Gruppo Granchi Srl, che non fanno parte del presente Modello - sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- principi di comportamento di cui alla Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- formazione del personale;
- Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili);
- Processo finanziario;
- Processo gestione dei pagamenti.

Si richiamano, altresì, per completezza gli obblighi posti dalla presente Parte Speciale per il caso in cui la Società decida di porre in essere le operazioni individuate in via solamente eventuale, quali attività a rischio, in riferimento a quei reati oggi non considerati rilevanti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25ter del Decreto 231;

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Granchi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Granchi
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Granchi
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- acquistare o sottoscrivere azioni di Granchi o della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

Assicurare il regolare funzionamento di Grnachi e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché
 - (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Granchi

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera. L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza può organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Reati con finalità di terrorismo

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici. L'elenco attuale viene riportato nell'Allegato A al Modello.

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 - bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- Assistenza agli associati (art. 270 - ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 - quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 - quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 - sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 - bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica a mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. Ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Non si ritiene applicabile tale fattispecie di reato, con esclusione in astratto, peraltro a rischio molto contenuto, della seguente area sensibile:

Creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di terrorismo

La società si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- non partecipare alle associazioni del punto precedente;
- finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili);
- Processo finanziario;
- Processo gestione dei pagamenti.

Di seguito si indicano i **principi procedurali** che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

3. nel caso in cui Granchi coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste , o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di Granchi
4. nel caso in cui a Granchi venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa
5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Reati contro la personalità individuale

In quanto non ritenuti applicabili alla Società, o per lo meno con riferimento a taluni reati, in astratto applicabili ma improbabili, non viene riportato il testo degli articoli del codice penale relativi a tale categoria di reati presupposto, elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Rilevanza per il Modello – Individuazione della attività sensibili

Perché sorga la responsabilità amministrativa di Granchi Srl a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater co. 1 e 600 quinquies, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di Granchi Srl non appare possibile.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù ex artt. 600, 601, 602, come suggerito da Confindustria, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

In quest'ottica, la Società potrebbe dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse. Granchi Srl, di conseguenza, ritiene rilevanti i reati ex artt. 600, 601, 602 ai fini del presente Modello. A presidio vi sono le procedure relative alla gestione del personale ed il Codice Etico aziendale.

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600 - bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- *Pornografia minorile (art. 600 - ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600quater1 cod. pen.).

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 - quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600- quater1 cod. pen.).

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 - quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

- *Adescamento di minorenni (art. 609 cod. pen.)*

Il reato di adescamento di minorenni punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 - bis cod. pen.)*

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nei confronti di chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che devono essere rispettati:

1. gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori esterni devono operare nel rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali e dal personale dell'azienda, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
3. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante ;
4. in caso di assunzione diretta di personale, da parte di Grnachi, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
5. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore di Granchi, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile;
6. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di Ganchi di tale anomalia;
7. Granchi organizza periodicamente delle sessioni formative aventi ad oggetto il Codice etico e il presente modello per informare il personale sulle modifiche intervenute e sensibilizzarlo sui comportamenti da tenere e sulle condotte vietate in quanto confliggenti con i valori etici del gruppo e che potrebbero dar luogo ad uno dei reati previsti dalla presente Parte Speciale;
8. l'utilizzo dei sistemi di sorveglianza (quali telecamere, impianti audio, ecc.) richieste da esigenze organizzative e produttive, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure tramite altre forme previste dalla normativa vigente;
9. le disposizioni in materia di retribuzioni (specifiche per ogni categoria lavorativa), orari di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria e ferie devono essere definite in conformità con quanto previsto nei Contratti collettivi di lavoro applicabili e nei contratti integrativi sottoscritti dalla Società;
10. gli straordinari dei dipendenti devono essere autorizzati preventivamente al pagamento. In particolare gli straordinari devono essere autorizzati dal Responsabile del dipendente che ne usufruisce (ad esclusione dei soggetti per i quali è prevista una forfettizzazione dello straordinario, come da contrattazione individuale);

11. Granchi richiama periodicamente i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso indicando in maniera inequivocabile quei comportamenti vietati in quanto in contrasto con il Codice etico e le disposizioni del presente modello

12. nel rispetto delle normative vigenti, Granchi si riserva il diritto di effettuare, anche tramite l'OdV o altri soggetti esterni incaricati, periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo

13. Granchi valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi, convegni o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale

14. nel caso in cui l'OdV riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto, da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, Granchi è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo

15. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di Granchi emetterà una raccomandazione, destinati all' Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Si è ritenuto di trattare le fattispecie di cui al Testo Unico della Finanza (di cui all'art. 25 sexies del Decreto) congiuntamente al reato di agiotaggio, essendo simili le modalità di commissione.

In quanto non ritenuti applicabili alla Società, non viene riportato il testo delle norme di legge relative a tale categoria di reati presupposto, elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Rilevanza per il Modello di Granchi Srl

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Tali fattispecie di reato non sono considerate rilevanti ai fini del Modello Granchi Srl , atteso che:

- la Società non entra in possesso, nello svolgimento della propria attività di impresa, di "informazioni privilegiate" (secondo la definizione di cui all'art. 181 T.U.F.), non potendo pertanto né beneficiarne direttamente, né comunicarle a terzi;
- la Società non svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società né più in generale acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari, e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo;
- le quote della Società sono interamente detenute dal Socio Unico, e non essendo oggetto di scambio non è ipotizzabile alcun interesse ad alterarne il prezzo;

- oggetto materiale dei reati in esame sono strumenti finanziari quotati in Italia o all'interno dell'Unione Europea, determinando l'irrilevanza di manipolazioni o abusi sul titolo della Capogruppo.

Ove decidano di intraprendere attività finanziaria o di investimento, è fatto obbligo agli amministratori di darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di implementare il Modello tenendo conto degli eventuali profili di rischio ravvisabili nell'operazione.

Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali, legge 146 del 2006

Delitti di criminalità organizzata

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati presupposti previsti dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dall'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

L'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Delitti di Criminalità Organizzata"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
- In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Granchi ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, delle quali viene riportato il testo integrale e una esemplificazione delle principali potenziali modalità di realizzazione.

I reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Preliminarmente si precisa che, con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stato definito il c.d. “reato transnazionale” come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I Reati transnazionali con templati dalla Legge 146/2006 sono:

1. *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
2. *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
3. *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*
4. *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);*
5. *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
6. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
7. *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);*
8. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
9. *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

Si descrivono brevemente qui di seguito, le fattispecie di reato previste dalla Legge 146/06 e si riportano le conclusioni in merito alla loro applicabilità

Associazione per delinquere:

il reato si realizza qualora tre o più persone si associano - attraverso una unione stabile e permanente dotata di un minimo di organizzazione adeguata rispetto al programma delittuoso progettato – allo scopo di commettere delitti.

Associazione di tipo mafioso:

il reato si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad una associazione di tipo mafiosa.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri:

A differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il reato in esame è finalizzato unicamente al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

A differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il reato in esame è finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Riciclaggio:

il reato consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

la specificità del reato in esame rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:

il reato consiste nel compimento di atti finalizzati a procurare ingresso illegale ovvero a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano ad immigrati. Non si ritiene il reato applicabile.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

il reato consiste nell'uso di minaccia o violenza ovvero nella promessa od offerta di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci o a non rilasciare alcuna dichiarazione in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale:

il reato si consuma qualora si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

I reati summenzionati si ritengono rilevanti per l'azienda.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;

- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili);
- Processo finanziario;
- Processo gestione dei pagamenti,
- Processo commerciale,
- Processo di Approvvigionamento.

In base a quanto evidenziato nella descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che, pur non essendo espressamente previsti dal Decreto 231 oppure rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente, possono integrare una fattispecie di reato associativo.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni commerciali (acquisto di materie, servizi ed altre componenti; processi di vendita, di proposte commerciali e offerte e di partecipazione a gare) e finanziarie con partner la cui identità non sia stata accuratamente verificata.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dall'articolo 10 della Legge n. 146/06 e ritenuti rilevanti per Granchi, quest'ultima adotta norme di comportamento e regole improntate a:

- 1) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- 2) verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, etc.);
- 3) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari e agenti;
- 4) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- 5) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 6) esecuzione delle attività di adeguata verifica del cliente;
- 7) espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- 8) effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
- 9) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte;
- 10) identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- 11) adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto **espreso divieto** per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale – Delitti c.d. transnazionali
2. utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In quanto non ritenuti applicabili alla Società, non viene riportato il testo delle norme di legge relative a tale categoria di reati presupposto, elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Rilevanza per il Modello di Granchi Srl

Non appare in alcun modo ipotizzabile la commissione di questo reato nell'ambito di attività di Granchi Srl , e tanto meno possibile una sua commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Inoltre, la legge in esame prevede espressamente al primo comma, la punibilità dell'ente “nella cui struttura” è commesso il delitto.

La società, di conseguenza, ritiene tale reato irrilevante al fine del presente Modello.

Reati Ambientali

La responsabilità amministrativa della Società per la commissione dei reati di abbandono, deposito o immissione di rifiuti

L'art. 25 undecies è stato introdotto dal D.lgs n. 121/2011 e prevede il rimando ad una ampia serie di reati di matrice ambientale.

La rilevanza per il Modello – Identificazione attività sensibili

Rilevante per Granchi Srl la commissione dei reati di abbandono o deposito di rifiuti ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività potenzialmente “sensibili” che fanno riferimento allo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti:

- Adempimento del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, dunque, qualunque forma di abbandono/immissione/deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nelle acque.
- Smaltimento materiale di ufficio, apparecchiature elettriche (Toner)
- Trasporto, Recupero e Smaltimento rifiuti
- Emissioni in atmosfera, scarichi e depositi dei rifiuti sia nella sede produttiva Granchi, sia nei singoli cantieri, come risultanti dall'analisi dei rischi ambientali a cui si rimanda.

Misure atte a prevenire la commissione dei reati ambientali

Ai fini della prevenzione del reato in esame, Granchi Srl si è dotata dei seguenti presidi:

- Codice Etico;
- principi di comportamento di cui alla Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- formazione del personale;

Attualmente è stato predisposto un audit specifico sugli aspetti ambientali e sul rispetto della Legge n. 152/2006 da parte di Granchi Srl. Tale analisi dei rischi consente all'OdV di tenere sotto controllo le anomalie più significative in modo da controllarle e proporre i miglioramenti all'azienda nel corso del suo mandato.

Inoltre è stato redatto un piano di miglioramento e adeguamento che rappresenta lo strumento operativo per l'azienda e per i propri collaboratori per verificare e gestire l'adeguamento alla normativa ambientale ex. L. 152/2006. Uno strumento dinamico a disposizione dell'azienda che permette di gestire le priorità di intervento attraverso uno scadenziario da concordare con la stessa azienda.

Ai fini di una gestione completa di tale area a rischio, si rimanda pertanto alle schede del piano di miglioramento ed adeguamento.

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nelle Matrici di risk assesement, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a Granchi;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse da Granchi;
- il presente Modello.

E' fatto obbligo ai responsabili delle unità organizzative a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità disponga di una struttura organizzativa adeguata in termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili delle unità organizzative con il supporto degli environmetal manager devono:

- assicurare su base continuativa il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- valutare su base almeno annuale che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere di rispettare le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni ambientali esistenti;
- valutare su base almeno annuale il corretto funzionamento dei presidi tecnici;
- comunicare, senza indugio al consigliere delegato di Granchi e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa

applicabile e delle azioni previste da Granchi per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;

- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa ambientale;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Inquinamento ambientale

Per la parte relativa all'inquinamento idrico si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali e' previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dall'AIA. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti necessari per assicurare il rispetto dell'AIA;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal Regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;

- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale

E' previsto il **divieto** a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Granchi (compresi consulenti esterni) di:

- aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
- omettere di effettuare i controlli previsti dall'Autorizzazione integrata ambientale;
- alterare, manipolare i dati che risultano dai controlli effettuati sulle emissioni in acqua al fine di rientrare nei parametri previsti dall'autorizzazione ambientale;
- svolgere le analisi con una periodicità inferiore a quella prevista dall'autorizzazione ambientale;
- adottare metodi di campionamento diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione;
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;
- alterare o manipolare le informazioni inviate all'autorità competente oppure omettere l'invio di informazioni previste dall'autorizzazione ambientale per le emissioni in acqua;
- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle acque reflue industriali;
- rifiutarsi di esibire i documenti richiesti nel corso di un controllo svolto dall'Autorità competente.

Per la parte relativa **all'inquinamento atmosferico** si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per le emissioni in atmosfera e' previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dall'AIA. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti

- operare affinché gli impianti di abbattimento siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- effettuare i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi.

E' previsto il **divieto** a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di GRANCHI (compresi consulenti esterni) di:

- superare o autorizzare il superamento dei limiti alle emissioni previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
- aprire camini o modificare i valori quali-quantitativi di emissione omettendo la comunicazione all'autorità competente;
- aprire camini o modificare i valori quali-quantitativi di emissione senza che si disponga delle necessarie autorizzazioni;
- omettere di effettuare i controlli previsti dall'Autorizzazione integrata ambientale;
- alterare, manipolare i dati che risultano dai controlli effettuati sulle emissioni in acqua al fine di rientrare nei parametri previsti dall'autorizzazione ambientale;
- svolgere le analisi con una periodicità inferiore a quella prevista dall'autorizzazione ambientale;
- adottare metodi di campionamento diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione;
- alterare o manipolare le informazioni inviate all'autorità competente oppure omettere l'invio di informazioni previste dall'autorizzazione ambientale per le emissioni in atmosfera;
- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo delle emissioni in atmosfera.

Per la parte relativa alla **contaminazione del suolo** si prevedono i protocolli riportati di seguito.

Per il controllo di eventuali contaminazioni del suolo è previsto l'obbligo di

- attenersi alle disposizioni presenti all'interno del piano di gestione previsto dall'AIA di ciascun stabilimento;
- installare specifiche vasche di raccolta per intercettare e gestire i potenziali elementi inquinanti;
- effettuare ricognizioni periodiche del sistema di raccolta delle acque piovane presenti nei piazzali dei siti produttivi ed amministrativi al fine di assicurarne le funzionalità d'uso e ridurre il rischio di contaminazioni del suolo;
- assicurarsi attraverso un piano di controllo che gli impianti di depurazione industriale siano regolarmente mantenuti;
- attuare e simulare periodicamente gli scenari previsti all'interno del piano di emergenza ambientale;
- controllare le secondo periodicità stabilite la funzionalità dei kit di emergenza ambientale;
- attuare in modo puntuale le specifiche procedure definite previsti nel sistema di gestione ambientale della società certificato UNI EN ISO 14001:2004 per la parte che riguardano gli interventi relativi a operazioni in grado di determinare la contaminazione del suolo compresa la gestione di interventi di bonifica;
- sensibilizzare le funzioni interessate e il personale aziendale degli stabilimenti produttivi sulla tematica in oggetto attraverso comunicazioni, corsi di formazione e altre iniziative aventi ad oggetto il sistema di gestione ambientale adottato dalla società

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;

- adottare i mezzi tecnici necessari (es. materiale assorbente) per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.
- E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di GRANCHI (compresi consulenti esterni) di:
- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

Disastro ambientale

Per assicurare un controllo adeguato per prevenire il rischio del manifestarsi del reato di Disastro ambientale è previsto l'obbligo per la Società di:

- operare nel rispetto di quanto previsto dall'AIA attuando le misure previste per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e la gestione dei rifiuti. A tal fine è obbligatorio per i soggetti di GRANCHI che hanno la responsabilità di gestire o monitorare i processi gestionali che hanno un impatto ambientale (responsabile dei processi, mill manager, environmental manager) di assicurare che gli stessi non violino le disposizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale;
- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, di individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti necessari per contenere le emissioni prodotte nello svolgimento delle attività aziendali entro i limiti previsti nell'AIA e in modo da non alterare l'equilibrio di un ecosistema;
- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione attraverso la realizzazione di un piano di manutenzione annuale, che potrà essere attuato anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal Regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute, a titolo di esempio, a lavori, guasti e ripristini;

- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

La legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introducendo l'art. 25 septies.

In particolare, l'art. 9 della legge 123/2007 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime di cui agli art. 589 e 590 terzo comma del Codice Penale.

Art. 589 c. p. (Omicidio colposo)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 c. p. (Lesioni personali colpose)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,

la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

4. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L'articolo 9 della legge 123/2007 è stato successivamente sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) che ha espressamente disciplinato i requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione; per comodità si riporta il testo integrale dell'articolo:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

La responsabilità amministrativa della Società per la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

La responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 di Granchi Srl in caso di commissione dei reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni personali colpose ex art. 590, co. 3, c.p. è ravvisabile solo se gli illeciti penali sopra indicati sono commessi:

- da dipendenti o soggetti di Granchi Srl investiti di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge n. 123/07 e D. Lgs. 81/08);
- nell'interesse o a vantaggio di Granchi Srl.

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Ai fini della commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Granchi Srl, si individuano le seguenti attività a rischio commissione reato:

- gestione del personale dipendente;
- adempimento alla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- Tutti i rischi sulla sicurezza sia nella sede operative Granchi, sia nei singoli cantieri come risultante dall'analisi dei rischi sulla sicurezza a cui si rimanda.

Le problematiche che emergono dall'analisi effettuata, attengono prevalentemente ai rischi connessi alle aree evidenziate nel DVR.

Misure atte a prevenire la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione ex art. 29 del D. Lgs. 81/08;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- definizione di specifici obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08. ed ha adottato i seguenti presidi:
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- Codice Etico;
- principi di comportamento di cui alla Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- Formazione del personale

Attualmente è stato predisposto un audit specifico sugli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rispetto della Legge n. 81/08 da parte di Granchi Srl. Tale analisi dei rischi consente all'OdV di tenere sotto controllo le anomalie più significative in modo da controllarle e proporre i miglioramenti all'azienda nel corso del suo mandato.

Inoltre è stato redatto un piano di miglioramento e adeguamento che rappresenta lo strumento operativo per l'azienda e per i propri collaboratori per verificare le misure di prevenzione e protezione aziendale. Uno strumento dinamico a disposizione dell'azienda che permette di gestire le priorità di intervento attraverso uno scadenziario da concordare con la stessa azienda.

Ai fini di una gestione completa di tale area a rischio, si rimanda pertanto alle schede del piano di miglioramento ed adeguamento.

Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La tipologia di reati

Il D. Lgs. 231/2007, tramite l'articolo 63 (Modifica a disposizione normative vigenti) ha inserito l'Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) al D. Lgs. 231/2001, introducendo quale reati presupposto agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.del codice penale.

Il D.Lgs. 184/2021, ha previsto l'introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, dell' art. 25-octies.1 in materia di *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*.

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati di cui al presente paragrafo da parte del personale di Granchi Srl, in considerazione delle modalità di utilizzo dei sistemi di pagamento.

Tali reati devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le funzioni ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale del Modello risultan o essere le seguenti:

- sistema dei pagamenti in genere
- contratti di acquisto / vendita / transazioni finanziarie con controparti;
- gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide attraverso l'utilizzo ogni forma di strumento di pagamento;
- gestione degli acquisti di beni e servizi con riferimento all'art. 648 c.p. (ricettazione) nel caso in cui la Società acquisti merce di provenienza illecita.

In relazione al reato di autoriciclaggio:

- Creazione di fondi illeciti tramite frodi fiscali/fatturazione per operazioni inesistenti;
- Ingressi di capitali in azienda (aumenti di capitale, finanziamento soci, ecc....).

Misure idonee a prevenire la commissione dei Reati di riciclaggio e ricettazione

Ai fini della prevenzione dei delitti di cui al presente paragrafo, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte

- Codice Etico;
- Procedura gestione dei pagamenti;
- Processo di approvvigionamento;

- Processo amministrativo
- Processo commerciale
- formazione del personale;

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al presente Protocollo, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, nonché nelle procedure operative:

- obbligo di astenersi dal porre in essere o adottare comportamenti e/o atti prodromici tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-octies del Decreto. In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- obbligo di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive, nonché al fine di valutare le operazioni sospette;

- obbligo di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

- divieto di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;

- divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;

- divieto di impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- obbligo di evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle, ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;

- obbligo di bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);

- obbligo di evidenziare le operazioni sospette poste in essere dalla clientela ai sensi del D.Lgs. 231/07;
- obbligo di partecipare fattivamente al processo di analisi della clientela e della relativa attività per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. N. 231/07, comunicando per iscritto ogni operazione, comportamento, anomalia, per qualsivoglia circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, reputata suscettibile di valutazione ai fini di un eventuale avvio dell'iter di segnalazione come operazione sospetta;
 - divieto di utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito e di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi”;
 - divieto di utilizzo di strumenti che non garantiscano la tracciabilità dell'operazione finanziaria e la sua riconducibilità al disponente e al destinatario (l'azienda fa espresso divieto di utilizzo di canali di pagamenti immetariali e elettronici diversi dal corporate banking e/o carte di credito/debito o altri metodi diversi da quelli consentiti dalla società e disciplinati esclusivamente attraverso procedure o istruzioni scritte, es: Paypal, satyspay, amazonpay, google pay, apple pay, valute virtuali, crypto valute,...);
 - divieto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - dovranno essere disicplinati tramite specifici affidamenti di compiti e deleghe e attraverso istruzioni operative l'utilizzo di carte di credito, di debito, assegni, bonifici, addebiti diretti, carte di debito, di credito e moneta elettronica.

Reati informatici

La tipologia di reati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

L'art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

I reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono elencati nell'Allegato A

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati informatici da parte del personale di Granchi Srl, in considerazione i) dell'ampio utilizzo da parte delle funzioni di staff di sistemi informatici, anche complessi, ii) dell'ambito di attività di Granchi

Srl che, come già illustrato, intrattiene di frequente rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali reati devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività potenzialmente “sensibili” che fanno riferimento alla possibilità della commissione di crimini informatici sono le seguenti:

- in genere l'attività di ogni dipendente che utilizzi sistemi informatici dell'azienda;
- gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- gestione gare – marketing – gestione contratti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di: 1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale 2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: a) effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003; b) utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico e ai principi inclusi nel presente Modello;

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- 1) la politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- 2) la politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (username e password);
- 3) l'impegno alla corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Principi procedurali specifici:

- 1) i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- 2) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);

- 3) è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- 4) è vietato porre in essere, direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, dei comportamenti come il phishing, l'hacking o la diffusione di programmi di malware finalizzati al furto e/o all'indebito utilizzo dell'identità digitale;
- 5) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 6) è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- 7) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 8) è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- 9) è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- 10) è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 11) è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- 12) è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

Misure idonee a prevenire la commissione dei Reati informatici:

Ai fini della prevenzione dei delitti crimini informatici, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- D.P.S.S. (Documento Programmatico sulla sicurezza privacy) e sua revisione;
- aggiornamento registro verifiche periodiche (misure di sicurezza, antivirus, password, ecc.);
- formazione del personale;
- affidamento gestione IT a consulente esterno.

L'azienda ha adottato un codice disciplinare avente ad oggetto le modalità per un corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali e ha fatto sottoscrivere a tutti gli utenti delle workstations le regole fondamentali per l'utilizzo delle risorse IT.

A titolo esemplificativo, sono stati regolamentati:

- Utilizzo del personal computer;
- Utilizzo di supporti magnetici;
- Utilizzo della rete aziendale;
- Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi (es. posta elettronica).

Nello svolgimento delle competenti funzioni, tutti i Soggetti sono tenuti all'osservanza dei principi comportamentali di cui sopra.

Delitti contro l'industria e il commercio

Le norme, cui l'art. 25-bis.1 rinvia, sono inserite nel Titolo VIII, Capo II del codice penale dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio e sono poste a tutela del sistema economico nazionale, con particolare riferimento alle attività produttive e di scambio.

La tipologia di reato

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

A questi si aggiungono i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale in materia di contraffazione, inclusi nell'art. 25-bis del Decreto.

Rilevanza per il Modello

Per quanto riguarda l'art. 513 codice penale, la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza.

Per quanto riguarda l'art. 513-bis codice penale la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma.

Per quanto riguarda l'art. 514 codice penale, il reato si configura in caso di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati, ove si accerti "il nocimento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito. Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.; infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

In astratto tale reato apparirebbe pertanto applicabile, ancorchè l'imponente pregiudizio all'industria nazionale non appare di facile accadimento.

Con riferimento all'articolo 515 codice penale, la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una res diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità. All'uopo, si intende per:

- origine: il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio;
- provenienza: l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene;
- qualità: la composizione fisico-chimica del bene;
- quantità: il dato ponderale o numerico della merce.

L'art. 517 codice penale prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche e titolo oneroso.

L'art. 517 ter comma 1 c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti, rispetto ai quali sussista un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali

- 4) porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
- 5) acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
- 6) omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
- 7) fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La tipologia di reato

La legge n. 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633). L'art. 25 novies dispone infatti che "In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Come è noto le norme della legge sul diritto d'autore mirano:

- A tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete;
- Evitare l'usurpazione della paternità dell'opera, o che la stessa venga deformata, mutilata o modificata e da ciò ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

Rilevanza per il Modello

Si ritiene la fattispecie applicabile in particolare in relazione all'utilizzo, da parte della società, di software protetto dal diritto d'autore.

I processi sensibili riguardano quindi:

- L'utilizzo e gestione di programmi software
- L'utilizzo e gestione di qualsiasi opera intellettuale protetta dal diritto d'autore

Misure idonee alla prevenzione

Le misure adottate per la prevenzione del reato sono:

- Codice Etico
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- Formazione del personale
- Registro licenze software

La presente parte speciale prevede l'espresso **DIVIETO**, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) fare uso illecito, di materiale tutelato da altrui diritto di autore;
- 5) installare autonomamente sul PC in dotazione per uso aziendale software non autorizzati dalla società.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto quale reato presupposto l'art. 377 bis c.p., "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo. Soggetto attivo può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

La tipologia di reato

Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto

della Società, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Rilevanza per il Modello

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato riferito al seguente processo:

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

Misure idonee alla prevenzione

Nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, la Società si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione nei confronti dello stesso.

In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato – né con minaccia, né con violenza o altri strumenti finalizzati ad ottenere un'utilità della Società – di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

1. usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
2. offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

La tipologia di reato

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*” Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

1. procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione), in pratica vengono punite le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, i) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; iii) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società)

2. favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12), in questo caso si punisce la società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

Le fattispecie sopra descritte prevedono le sanzioni pecuniaria da quattrocento a mille quote e da cento a duecento quote. In caso di condanna per i richiamati reati, è altresì prevista l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

Rilevanza per il Modello

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Assunzione ed impiego di stranieri.

Misure idonee alla prevenzione

E' fatto divieto alla Società di assumere o mantenere tra la forza lavoro della società stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con lo stesso scaduto, revocato o annullato oppure non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge

Di seguito si sintetizzano gli indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolge un pubblico servizio, così come elaborati da costante giurisprudenza sul punto:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato e la partecipazione nell'azionariato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, e determinata ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., fa sì che siano meritevoli di analisi le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata l'amministrazione aventi funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

4. Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:

- Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A., Enia SpA.

Diversa è invece la questione che attiene alla qualifica soggettiva di coloro che operano come dipendenti di una società a partecipazione pubblica.

Infatti, la gestione dei servizi pubblici attraverso società per azioni può riflettersi diversamente sulla qualifica dei soggetti apicali a seconda di come si svolga la loro attività. Laddove agiscano alla pari di altri imprenditori privati del settore, secondo le regole di mercato, in regime di concorrenza, senza vincoli dettati da norme di diritto pubblico, non è configurabile un esercizio di potestà, funzioni o servizi istituzionalmente appartenenti alla P.A.

L'operato dell'amministratore delegato della persona giuridica che svolge la sua intera attività in regime privatistico non è invero assimilabile a quello dell'incaricato di pubblico servizio solo perché espressione, sia pure in via mediata, dello svolgimento di un servizio pubblico.

Occorre distinguere se l'ente pubblico abbia davvero trasferito alla società di cui fa parte poteri e prerogative pubblicistiche, poiché non è possibile affermare aprioristicamente che taluni servizi, pur diretti a soddisfare un bisogno sociale, appartengono istituzionalmente alla competenza della P.A.

In altri termini, l'amministratore di una società a partecipazione pubblica non è automaticamente qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di guidarne la gestione.

Tuttavia, la verifica in ordine a questi requisiti deve essere sempre rigorosamente fatta in concreto, e non è agevole individuare una linea di discriminazione.

Pertanto, i funzionari degli enti, per essere soggetti "rilevanti" ai fini del D.Lgs 231 dovranno in concreto poter essere qualificati, sulla base dell'effettiva attività svolta, o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. Fermo restando che, quando la società è quotata ed è a partecipazione pubblica, va inquadrata come soggetto rilevante ai fini del D.lgs. 231/01.

Area del fare

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'adeguata documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;

- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

L'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali di Granchi previste per l'assunzione del personale.

Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- applicare la check list interna riguardante i documenti da richiedere ai candidati, che prevede espressamente la presentazione del permesso di soggiorno;
- acquisire il documento permesso di soggiorno e farne una copia che, in caso di assunzione del personale, dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

Comunicazione agli enti pubblici

Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, Granchi si impegna a comunicare, anche tramite soggetti esterni, l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello “Unificato – Lav”.

Nel modello dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a: - titolo del permesso di soggiorno; - numero del titolo di soggiorno; - motivo del soggiorno; - scadenza del titolo di soggiorno; - questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi

Al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, granchi effettua le seguenti attività:

- effettua su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- invia, almeno 60 gg. prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;

- trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego (si veda quanto indicato al punto precedente).

Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la società Granchi da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;
- nel caso di contratti di appalto, di indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da consegnare a Granchi, per i lavoratori extracomunitari gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

Incitazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia

Principi di comportamento

Considerate le attività svolte da GRANCHI la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale di GRANCHI compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di GRANCHI sono tenuti al rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- che tutte le attività svolte per conto di GRANCHI – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;
- 2) nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- 3) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Contrabbando

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 o Testo Unico Doganale.

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea). Va da sé che i dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario.

Principi di comportamento

Considerate le attività svolte da Granchi la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché l'azienda non opera ai confini nazionali, come noto ma esclusivamente nel territorio locale, essendo un'azienda che eroga un servizio pubblico locale. Le attività di contrabbando sono poi vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di Granchi sono tenuti al rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con ECOSUNTEK, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- che tutte le attività svolte per conto di Granchi – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

Reati tributari

Le singole fattispecie di reati presupposto

Il legislatore, con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha inserito l'art. 25 *quinqüiesdecies* nel D.Lgs. 231/2001 con la rubrica "Reati tributari".

I reati tributari inseriti nell'articolo sopra citato sono i seguenti:

- ***Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

- **Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

- **Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

- **Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultata o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

- **Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Rientrano, inoltre, tra i reati tributari che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i delitti previsti dall'art. 25 – *quinquiesdecies* comma 1-bis, **se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.** Nello specifico si tratta dei seguenti delitti.

- **Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele**

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

- **Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione**

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

• **Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione**

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Allo stato attuale, le operazioni concluse dalla Società ed aventi come controparti fornitori e clienti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, non sono di entità tale da determinare un'evasione dell'IVA per un importo superiore alla soglia di punibilità fissata nel valore di dieci milioni di euro.

Attività a rischio

Lo schema seguente sintetizza le attività sensibili mappate in relazione ai reati tributari previsti dal D.lgs. 231/2001, effettuando una differenziazione tra le attività nell'ambito delle quali si realizza la commissione del reato (c.d. attività sensibili dirette) e quelle relative alle fasi di preparazione del reato (c.d. attività sensibili strumentali).

Per un dettaglio delle modalità di commissione dei reati e della valutazione del rischio in relazione a ciascuna attività sensibile, si rinvia al documento “Mappatura dei rischi 231” allegato al presente Modello.

Reato tributario	Attività sensibili dirette	Attività sensibili strumentali
------------------	----------------------------	--------------------------------

<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA - Predisposizione e trasmissione dichiarazione IRES e IRAP 	<ul style="list-style-type: none"> - Ciclo passivo e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • gestione anagrafica fornitori • contabilizzazione fatture passive • contabilizzazione acconti a fornitori • contabilizzazione fatture in regime forfettario • contabilizzazione delle fatture passive con parti correlate • contabilizzazione fatture da ricevere • contabilizzazione spese per carburante • gestione esecuzione e collaudo acquisti di beni, servizi e lavori - Contabilizzazione spese di trasferta - Contabilizzazione delle sponsorizzazioni - Calcolo IVA - Calcolo IRES e IRAP
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA - Predisposizione e trasmissione IRES e IRAP 	<ul style="list-style-type: none"> - Compensazione crediti tributari - Gestione immobili patrimonio - Operazioni straordinarie - Calcolo IRES e IRAP - Calcolo IVA - Gestione del contenzioso stragiudiziale - Gestione delle erogazioni liberali - Contabilizzazione resi a fornitori e penali <p>Ciclo attivo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione e contabilizzazione delle fatture attive con parti correlate
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)</p>	<p>Ciclo attivo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione e contabilizzazione delle fatture attive con parti correlate 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del contenzioso stragiudiziale - Operazioni straordinarie
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli archivi cartacei ed elettronici e conservazione documenti contabili - Conservazione posta elettronica 	<p>Gestione delle verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità finanziarie</p>
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11,</p>	<p>Versamento IVA, IRES e IRAP</p>	<p>- Alienazione di asset</p>

D.lgs. 74/2000)		- Gestione dei rapporti con parti correlate - Operazioni straordinarie
Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ¹ , art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA	- Contabilizzazione di fatture passive di fornitori con sede al di fuori dallo Stato Italiano - Emissione e contabilizzazione di fatture attive nei confronti di clienti con sede al di fuori dallo Stato Italiano
Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)	Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA	
Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)	Compensazione crediti di imposta ai fini IVA	

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Le regole generali di comportamento definiscono un insieme di divieti e di obblighi per disciplinare i comportamenti dei soggetti che operano in nome e per conto della Società (Amministratori, Dirigenti, dipendenti, consulenti e partner) nelle aree a rischio individuate in precedenza.

In particolare, i Destinatari:

- non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società, né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- nelle dichiarazioni relative a dette imposte non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

¹ Per configurare una responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis l'evasione dell'iva, frutto delle operazioni transfrontaliere, deve essere per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- devono astenersi dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi oppure crediti e ritenute fittizie;
- devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- devono procedere a presentare le dichiarazioni relative alle imposte dirette e indirette nei tempi e modi definiti dalla normativa vigente;
- devono custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali (compresa la corrispondenza commerciale), approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- devono portare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unicamente i crediti esistenti e risultanti dalle dichiarazioni;
- devono astenersi dall'alienare simultaneamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte.

Ai componenti degli Organi Sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con l'Agenzia delle Entrate e le Autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. Devono inoltre essere chiare e formalizzate (attraverso deleghe, procure e/o codificate nei mansionari/procedure aziendali) le responsabilità aziendali nella gestione dei processi amministrativi, fiscali e nei processi attinenti al ciclo attivo e passivo.

Eventuali consulenti esterni che supportano la Società in materia fiscale devono essere vincolati contrattualmente al rispetto dei principi etici di cui al Modello 231 e al Codice etico aziendale. In particolare, nei contratti con tali soggetti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di non essere mai stati condannati per i reati presupposto ex. D.lgs. 231/2001;
- di impegnarsi al rispetto dei principi etici previsti nel Modello 231 e nel Codice etico adottati dalla Società;
- di impegnarsi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati presupposto ex. D.lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello 231 e il Codice etico adottati dalla Società.

Inoltre, nei contratti con i consulenti, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad esempio clausole risolutive espresse, penali).

Il personale coinvolto nella gestione dei processi contabili e tributari deve essere a conoscenza delle principali novità della normativa in materia fiscale, anche attraverso lo svolgimento di incontri di formazione periodica aventi ad oggetto i cambiamenti nella normativa fiscale, le implicazioni che queste modifiche producono per l'azienda e i relativi adempimenti da attuare per assicurare la conformità delle attività della Società alla normativa fiscale.

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra descritte è necessario, inoltre, che siano applicati i presidi di controllo descritti di seguito.

Di seguito, sono distinti i protocolli specifici per singolo ciclo operativo, distinguendo tra:

- Codice Etico;
- Procedura gestione dei pagamenti;
- Processo di approvvigionamento;
- Processo amministrativo;
- Processo commerciale;

Ciclo passivo

Deve essere assicurata la presenza dei seguenti controlli relativi al ciclo passivo:

1. assicurare che le seguenti attività non siano svolte da un unico soggetto:
 - creazione delle anagrafiche dei fornitori;
 - autorizzazione degli ordini/contratti;
 - verifica dell'effettiva esecuzione della fornitura;
 - rilevazione delle fatture passive in contabilità;
 - pagamento dei fornitori.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile assicurare la suddetta segregazione dei ruoli è necessario assicurare la presenza di controlli compensativi (ad es. doppie autorizzazioni);

2. in fase di creazione dell'anagrafica di un fornitore, verificare la reale esistenza di quest'ultimo e l'inerenza dell'oggetto sociale rispetto alla tipologia di fornitura da realizzare (ad esempio, attraverso l'acquisizione e la verifica della visura camerale);
3. per ogni acquisto di beni, servizi e lavori è necessario garantire la formalizzazione di quest'ultimo attraverso un contratto e/o un ordine contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'oggetto della fornitura e la controparte coinvolta;
4. nella fase di ricevimento dei beni/merce ordinati è necessario assicurare lo svolgimento dei controlli di accettazione finalizzati a garantire che i beni ricevuti

corrispondano qualitativamente e quantitativamente a quanto indicato nell'ordine/contratto;

5. nel caso in cui la prestazione abbia ad oggetto un servizio, il soggetto richiedente deve verificare che il servizio sia erogato dal fornitore secondo quanto previsto nel contratto per quanto concerne sia l'oggetto della prestazione che le modalità di erogazione. Dovrà altresì verificare che il fornitore che eroga la prestazione sia quello indicato nel contratto. Nel caso in cui la prestazione non produca un output materiale (es. una relazione, un parere), il fornitore dovrà predisporre una breve relazione scritta sull'attività svolta, anteriormente o contestualmente all'invio della fattura, che dovrà essere conservata e potrà essere analizzata nel corso delle verifiche degli organi di controllo, compreso l'OdV. Nel caso in cui la prestazione produca un output materiale è responsabilità dell'ente richiedente conservare la documentazione attestante la prestazione svolta;
6. al momento della ricezione della fattura di acquisto è necessario verificare l'effettiva realizzazione della fornitura a cui la fattura si riferisce;
7. sulle fatture non pagate (scadute da oltre sei mesi) è previsto un controllo annuale nel corso del quale dovranno essere evidenziate le motivazioni alla base del mancato pagamento delle fatture;
8. per le prestazioni occasionali, è necessario assicurare che il rapporto instaurato con il fornitore sia sempre documentato da specifico contratto o lettera d'incarico.
9. con riferimento al conto fatture da ricevere, prevedere un controllo semestrale della movimentazione e del saldo di tale conto (anche in coordinamento con la Società di Revisione), al fine di verificare che gli stanziamenti effettuati si riferiscano a fatture che pervengono dai fornitori in relazione alle prestazioni rese e contabilizzate;
10. è previsto il divieto di eseguire ordini di pagamento verso soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
11. nel caso di contestazioni ai fornitori dovuti a differenze rispetto a quanto contrattualmente pattuito è necessario assicurare che la contestazione sia formalizzata utilizzando dei mezzi idonei e tutte le difformità riscontrate (es. differenze quantitative) siano tracciate e verificabili ex post.

Nell'ipotesi in cui la Società intrattenga rapporti con clienti/fornitori che operano in paesi che non rientrano nella cosiddetta lista "*white list*"² è necessario che tale aspetto sia identificato correttamente in sede di creazione dell'anagrafica del cliente/fornitore e che venga costantemente tenuta aggiornata una lista contenente tale tipologia di controparti.

² Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea

Rapporti con parti correlate

In merito alla gestione dei rapporti con parti correlate è necessario assicurare:

- la presenza di una mappatura di tali rapporti;
- la congruità dei prezzi praticati fra le parti, valutando che gli stessi siano congrui con i prezzi di mercato;
- la formalizzazione di un contratto tra le controparti;
- l'attestazione di effettiva erogazione del servizio, resa da un soggetto diverso rispetto a colui che ha rapporto di correlazione.

Assicurare, inoltre, lo svolgimento di verifiche a campione da parte dell'OdV circa la presenza dei contratti tra parti correlate e la relativa congruità con la documentazione contabile.

Ciclo attivo

Deve essere assicurata la presenza dei seguenti controlli relativi al ciclo attivo:

1. assicurare che le seguenti attività non siano svolte da un unico soggetto:
 - crea le anagrafiche dei clienti;
 - sottoscrive i contratti;
 - attesta l'effettiva erogazione del servizio;
 - emette le fatture;
 - rileva le fatture attive in contabilità;
 - verifica gli incassi;
2. garantire che tutti i rapporti con i clienti siano formalizzati tramite un contratto;
3. assicurare che, in caso di mancato incasso delle fatture attive, siano svolti controlli specifici e documentati sul mancato incasso e siano attivate adeguate procedure per recuperare il credito nei confronti del cliente, nel rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti.

Trasferte e rimborsi spese

Nel caso di rilevazione di costi per le trasferte da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della Società è necessario effettuare un controllo sulle note spese per assicurare che i costi rilevati in contabilità si riferiscano a spese realmente sostenute, inerenti la trasferta e comprovate da adeguati giustificativi di spesa (in particolare, non deve essere consentito il rimborso di spese con presentazione di scontrini privi di qualsiasi riferimento aziendale).

Gestione sponsorizzazioni e erogazioni liberali

In merito alla gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali la Società deve assicurare:

1. che le spese siano autorizzate e documentate in modo adeguato, affinché venga garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo di autorizzazione, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
2. che sia assicurata la formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione ovvero la volontà di effettuare un'erogazione liberale, mediante redazione di un contratto/ ordine di acquisto/lettera;
3. che il contratto/lettera/ordine siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e, nel caso della sponsorizzazione, riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre relativi all'attività svolta (es. fotografie, esposizione del logo aziendale);
4. che vengano archiviate le evidenze documentali sullo svolgimento dell'evento sponsorizzato e che il ritorno d'immagine avvenga nelle modalità previste.

Conservazione dei documenti contabili

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti contabili è prevista allo stato attuale una conservazione con modalità elettronica, che deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento. È stato individuato l'Amministratore Delegato quale responsabile della conservazione all'interno dell'azienda.

È necessario assicurare che l'accesso ai documenti contabili e agli archivi che contengono documenti contabili sia regolamentato, limitandolo a determinati soggetti, e predisponendo un'apposita procedura che individui per le diverse categorie di documenti contabili le modalità di conservazione (es. cartacea/digitale), le tempistiche e i soggetti responsabili della conservazione.

Gestione del contenzioso stragiudiziale

In relazione alla gestione del contenzioso stragiudiziale è necessario assicurare la tracciabilità del processo che ha dato origine al contenzioso e l'evoluzione del medesimo, mediante la conservazione della documentazione comprovante lo stato del contenzioso. È necessario assicurare che le rilevazioni contabili generate dal verificarsi di contenziosi si riferiscano a situazioni per le quali è presente per la società un rapporto diretto con la controparte e che l'operazione oggetto del contenzioso sia attinente alla sfera aziendale (es. ciclo passivo, ciclo attivo, gestione del personale, ecc...). Con riferimento al contenzioso è previsto inoltre che venga assicurata la congruità dell'importo di eventuali transazioni anche attraverso specifico parere legale esterno.

Utilizzo dei mezzi aziendali

Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi aziendali, assicurare:

1. la tracciabilità sulle modalità di utilizzo dei mezzi aziendali;
2. lo svolgimento di verifiche sui consumi di carburante dei mezzi aziendali, in particolare circa la congruità rispetto ai chilometri percorsi.

Operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda) è necessario:

- effettuare un'analisi sulla fattibilità e sulla convenienza economica dell'operazione;
- verificare la corrispondenza tra la tipologia del contratto e la natura del negozio giuridico tramite specifico parere professionale a supporto;
- informare l'OdV di tale operazione.

Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali

Per quanto riguarda i processi di natura fiscale si raccomanda quanto segue:

1. assicurare che la dichiarazione IVA, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione;
2. assicurare la verifica del Responsabile Amministrazione e Contabilità sulla presenza della ricevuta di avvenuto invio della dichiarazione IVA, IRAP e della dichiarazione relativa alle imposte sul reddito, entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Indicatori di anomalia nei confronti di partner e fornitori

Nei confronti dei fornitori e partner, in ottemperanza anche alle linee guida UIF “*Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007 operatività connessa con illeciti fiscali*” sono da considerare come “indicatori di anomalia” per illeciti fiscali i seguenti fatti/eventi/situazioni:

1. imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
2. imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
3. imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse;
4. imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;

5. imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
6. imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES);
7. imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;
8. imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
9. imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
10. imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per condanne penali anche non definitive connesse a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari, sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
11. imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
12. imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
13. pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti;
14. presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

Nel caso di presenza di significativi indicatori di anomalia per uno dei fornitori o partner della Società dovrà essere avvisato l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001.

Flussi informativi

Si riportano nel seguito i flussi informativi che devono essere inviati periodicamente all'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi	Frequenza
1. Avvisi di accertamento fiscale/cartelle esattoriali/ricorsi tributari/atti di pignoramento /atti di accertamento con adesione	Trimestrale
2. Elenco dei rapporti intrattenuti con clienti/fornitori in paesi non white list	
3. Eventi che hanno causato il deterioramento/distruzione o lo smarrimento di documenti contabili	
4. Deviazioni dal sistema di controllo contenuto nella parte speciale "Reati tributari" del Modello 231	
5. Elenco prestazioni occasionali	Annuale
6. Operazioni straordinarie effettuate ed eventuali pareri legali acquisiti a supporto	
7. Trasmissione della dichiarazione IVA	